

Incarico per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (CIG B76599A0D2) dell'intervento denominato "Ecoefficiantamento Teatrodante Carlo Monni - CUP B85C22000030004" finanziato con fondi PNRR M1C3 Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei".

NORME CONTRATTUALI

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7 del mese di luglio, in esecuzione dell'atto della Direttrice Generale della Fondazione Accademia dei Perseveranti n. 4 del 07/07/2025 viene formalizzato l'affidamento dell'incarico professionale in l'oggetto alla Società Bottega d'Ingegneria S.r.l., con studio in Firenze - Via Macedonio Melloni n. 22, C.F. e P.I 05979370482, di seguito più brevemente denominato "Professionista", alle condizioni di seguito riportate

ART.1- OGGETTO E DESCRIZIONE DELL' INCARICO

1.1 Oggetto dell'incarico sono le prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativamente all'intervento denominato "Ecoefficiantamento Teatrodante Carlo Monni - CUP B85C22000030004" finanziato con fondi PNRR M1C3 Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei".

1.2 L'importo lordo dei lavori ammonta ad € 287.773,55 compreso oneri della Sicurezza, escluso oneri e imposte di legge

1.3 Le attività da svolgere sono le seguenti:

a) per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono quelle indicate all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.. In particolare, il Professionista incaricato dovrà produrre:

- il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100, comma 1, del citato D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il Professionista incaricato dovrà confrontarsi e coordinarsi con il progettista dell'opera, P.I. Marco Stupani dello Studio Associato G.M. Engineering, con sede in Firenze, Piazza Pietro Leopoldo n. 12.

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati in n° 2 copie su carta. Inoltre tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati anche su supporto informatico nei formati DOC (Word), XLS (Excel), DXF e DWG (Autocad) a seconda della natura dei singoli elaborati.

b) Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione le attività da svolgere sono quelle indicate all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. In particolare lo stesso deve supervisionare e coordinare la realizzazione dell'opera, garantendo che il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) venga applicato correttamente.

Tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico dovranno essere svolte in conformità delle vigenti normative, sia quelle generali in materia di Lavori Pubblici, sia quelle tecniche e/o specifiche relative alla tipologia dei lavori e alle caratteristiche dei luoghi interessati dai lavori.

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico devono essere svolte in stretto coordinamento con gli uffici della Committenza, secondo la tempistica di programmazione dettata dalle scadenze del PNRR e con le modalità impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 2 - COLLABORATORI E CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

2.1 Il Professionista, al fine di un migliore adempimento agli obblighi contrattuali, potrà affidare alcune prestazioni professionali fra quelle previste al precedente art. 1 a professionisti specializzati di propria fiducia, come potrà avvalersi di consulenti e collaboratori, senza comunque che da ciò possano derivare alla Fondazione maggiori oneri e spese rispetto a quanto stabilito al successivo art. 4.

2.2 Il pagamento dei compensi dei professionisti specializzati, consulenti e collaboratori, individuati dal Professionista incaricato e di Sua fiducia, provvederà direttamente lo Stesso.

2.3 In ogni caso il Professionista resterà pienamente e direttamente responsabile nei confronti della Fondazione per l'operato dei professionisti specializzati, consulenti e collaboratori dallo Stesso direttamente incaricati.

Nel caso in cui il Professionista incarichi altri soggetti, lo stesso è tenuto a comunicarne i relativi nominativi alla Fondazione.

ART. 3 - TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO e PENALI

3.1 Gli elaborati di cui all'art. 2 lett. a) dovranno essere consegnati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di avvenuto conferimento dell'incarico.

3.2 La durata delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è collegata al cronoprogramma dei lavori e alla durata degli stessi.

3.3 Trattandosi di un appalto finanziato con risorse PNRR le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto di tutti gli obblighi inseriti negli atti di assegnazione del finanziamento, ivi comprese le tempistiche stabilite. A tale riguardo si precisa che l'intervento dovrà essere concluso entro il termine del 31/12/2025, intendendosi per conclusione l'avvenuto collaudo dei lavori eseguiti.

3.4 Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle attività ricomprese nell'incarico rispetto ai termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti sarà applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale che verrà detratta dal pagamento immediatamente successivo.

3.5 Qualora il ritardo ecceda 20 giorni la Fondazione avrà la facoltà di rescindere il contratto con l'Affidatario, senza che a questi spetti alcun compenso oltre a quello relativo al lavoro già svolto, e sempre che questo venga riconosciuto utile dalla Fondazione, compenso che comunque sarà al netto della penale.

3.6 Resta inteso che la penale ha carattere sanzionatorio e non assorbe gli eventuali danni derivanti alla Fondazione dal ritardo, danni per i quali la stessa esperirà azione di rivalsa nei confronti dell'Affidatario.

3.7 Il Professionista nell'espletamento dell'incarico si obbliga alla rigorosa osservanza della normativa vigente di riferimento per gli interventi PNRR oltre che assumersi gli obblighi propri in relazione alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

3.8 Si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e in particolare agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e all'art.34 "Informazione, comunicazione e pubblicità" impone l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase

- “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea, all’interno della documentazione prodotta;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’INCARICO

4.1 Il corrispettivo presunto netto, stabilito a forfait, per tutte le attività in questo previste è stabilito in complessivi € 8.800,00 (euro ottomilaottocento/00) comprensivo di spese, al netto dell’IVA di legge.

4.2 L’importo è ottenuto applicando la riduzione percentuale del 13,91310% offerta dall’Affidatario sull’importo di € 10.222,23, di cui € 2.920,64 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 7.301,59 per il coordinamento in fase di esecuzione, costituente il corrispettivo lordo dell’onorario, spese incluse, calcolato secondo le tariffe professionali vigenti di cui al DM 17/06/2016, in base agli importi ed alle categorie dei lavori.

ART. 5 – MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

5.1 Il corrispettivo sarà liquidato con le seguenti modalità:

a) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali

b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

- acconti in corso di esecuzione dei lavori pari al 90% dell’onorario già maturato, determinato quest’ultimo proporzionalmente all’importo dei relativi SAL;

- il saldo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di conclusione e approvazione delle operazioni di collaudo.

5.2 Tutti i pagamenti sono in ogni caso subordinati alla presentazione di regolari fatture e all’esito positivo delle verifiche di legge.

ART. 6 – RECESSO DAL CONTRATTO

6.1 La Fondazione, oltre ai casi previsti per legge, si riserva la facoltà, per proprie

insindacabili decisioni, anche se non riferibili all'operato del Professionista, di recedere in ogni momento dal contratto, senza che Questi possa richiedere indennità o compensi di sorta oltre al pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali già svolte.

6.2 Per contro tale facoltà non è concessa all'Affidatario che resta obbligato a portare a conclusione l'incarico, pena la rifusione alla Fondazione di tutti gli eventuali danni da Questa subiti in conseguenza dell'interruzione.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Fondazione e il Professionista relativamente all'interpretazione ed alla esecuzione del contratto o alla liquidazione del compenso previsto, e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, le parti convengono di rimetterne la soluzione al Tribunale di Firenze.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI MOVIMENTI FINANZIARI

8.1 L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico in oggetto.

8.2 Qualora tali obblighi non siano assolti e rispettati, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

9.1 L'affidatario, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui al presente incarico e a copertura dei rischi derivanti da errori e omissioni che possano determinare a carico della Fondazione danni e maggiori costi, si impegna a presentare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

ART. 10 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

10.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è la Fondazione Accademia dei Perseveranti con sede legale a Campi Bisenzio, Piazza Dante, 23 nella persona del responsabile del trattamento Dott.ssa Sandra Gesualdi (sandra.gesualdi@teatrodante.it) cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dagli Art.16-20 GDPR.

10.2 La Fondazione Accademia dei Perseveranti dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

10.3 Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

10.4 I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11 - RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA

11.1 Il Professionista si impegna a rispettare integralmente il Codice Etico e di Condotta dell'Accademia dei Perseveranti, reperibile sul sito internet della Fondazione all'indirizzo <https://www.teatrodante.it/programma-trasparenza>.

11.2 Di detto Codice che, seppur non allegato alle presenti norme contrattuali, ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Professionista dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

11.3 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al citato "Codice Etico e di Condotta", il contratto è risolto di diritto.

ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ E SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTELBLOWING)

12.1 Il Professionista dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantoufage-revolving doors".

12.2 Il Professionista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

12.3 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite, così come disciplinata nei documenti pubblicati sul sito web della Fondazione Accademia dei Perseveranti reperibili all'indirizzo <https://www.teatrodante.it/whistleblowing>.

ART. 13 - DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme contrattuali sarà fatto riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

13.2 Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile vengono espressamente approvate le clausole contenute negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 delle presenti norme contrattuali.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (c.a.d. – codice amministrazione digitale) e norme collegate.